

Allegato "B"
all'atto
rep.n. 2756
racc.n. 1947

STATUTO
C.R.A.L. DEI DIPENDENTI ROMA CAPITALE APS
Titolo I


ART. 1 - Costituzione

1. Il C.R.A.L. (Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori) dei Dipendenti Roma Capitale, costituito nel 1981 in applicazione di quanto previsto dall'art. 11 della Legge n. 300/70 (statuto dei lavoratori) è un'associazione costituita a norma dell'art. 18 della costituzione Italiana, degli artt. 36/37/38 del Codice Civile, della Legge 383 del 12/2000, a tempo indeterminato dei dipendenti comunali in servizio ed in quiescenza, cui possono aderire altre persone fisiche, secondo le norme di legge e del presente Statuto.
2. L'associazione è democratica ed apartitica e svolge l'attività prevalente sul Territorio Nazionale.
3. L'Associazione è denominata "C.R.A.L. DEI DIPENDENTI ROMA CAPITALE APS" ed è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), nel rispetto del Codice civile, e della normativa in materia. L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.
4. L'Associazione, che svolge la propria attività in piena autonomia e non ha fini di lucro, potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Petroselli n. 50. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
3. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

Di Paolo e Di Carlo



Art. 3 - Finalità e scopi

1. L'Associazione persegue in via principale le seguenti attività di interesse generale così come previsto all'art. 5 de codice del terzo settore:

-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

-organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

-organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

-promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

2. L'Associazione, inoltre, ha lo scopo di promuovere, gestire e coordinare - attività ricreative, culturali, turistiche, sportive, gastronomiche, sociali ed assistenziali per il proficuo impiego del tempo libero dei soci e delle loro famiglie.

3. Le finalità di cui sopra possono essere rivolte a favore della collettività e/o delle Istituzioni territoriali.

4. L'Associazione per il conseguimento delle proprie finalità può gestire in proprio, oppure mediante il supporto di altre Associazioni o di Società commerciali convenzionate, qualsiasi tipo di attività compresa la gestione di impianti e/o strutture operative in concessione, anche di carattere sportivo, allo scopo di perseguire il benessere e lo svago degli associati attraverso la pratica delle varie discipline sportive.

5. Il C.R.A.L. persegue le proprie finalità anche mediante la somministrazione ai soci di cibi e bevande presso strutture operative, l'organizzazione di manifestazioni, incontri, corsi e seminari, l'organizzazione di feste sociali e/o manifestazioni culturali, popolari, folkloristiche, benefiche, sportive e ricreative, l'organizzare di mostre, esposizioni ed eventi, lo svolgimento di attività editoriali, l'organizzazione di gite, soggiorni, viaggi e trasporti in Italia o all'estero ed anche attività di carattere assistenziale ed economico-finanziaria.

6. L'associazione può inoltre cooperare con altri organismi pubblici e/o privati per realizzare tutte le finalità sociali, stipulando, laddove necessario, convenzioni o accordi, ovvero costituendo o aderendo ad associazioni o società sportive dilettantistiche, organismo, fondazioni, comitati, associazioni a carattere locale o nazionale che siano strumentali al conseguimento dello scopo sociale.

7. L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione utile od opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, in questo contesto stipula con enti pubblici o privati convenzioni,

contratti di locazione o di comodato, accensione di finanziamenti, la stipula di convenzioni ed ogni altro atto o contratto che risulti utile ed opportuno.

8. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale.

La determinazione delle attività diverse è rimessa all'Organo di Amministrazione che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice del Terzo settore e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

9. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati a condizione che abbiano maturato due anni di iscrizione all'APS.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

3. Gli Enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dall'Organo di Amministrazione.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

5. Gli associati si distinguono ai fini dell'individuazione del titolo e delle modalità di partecipazione alla vita associativa in:

- Soci effettivi;
- Soci frequentatori;

Francesca De Luca



[Handwritten signature]

10

- Soci onorari.

6. Sono soci effettivi i dipendenti in servizio ed in quiescenza di Roma Capitale. Sono soci frequentatori tutte le persone fisiche iscritte all'associazione a mero titolo personale.

7. I familiari ed i conviventi dei soci effettivi e dei soci frequentatori partecipano alle attività promosse ed organizzate dall'Associazione.

8. Sono soci onorari le Autorità di Enti pubblici e/o Aziende e/o Enti presenti sul territorio nonché coloro che l'Organo di Amministrazione riterrà opportuno ratificare per meriti e riconoscimenti individuati per un miglior svolgimento delle attività istituzionali.

9. Per il perseguimento dei propri scopi sociali l'Associazione può avvalersi di Volontari.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo;
- b) Ai fini della candidatura ai fini dell'assunzione delle cariche consiliari è necessario siano maturati almeno due anni di iscrizione all'Associazione;
- c) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'Organo di Amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa in visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'Organo di Amministrazione.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti, conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelando il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Assemblea dei Soci.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

5. L'iscrizione alla associazione, ad esclusione dei Soci Onorari, avviene su domanda scritta dagli interessati maggiorenni.

6. Con l'accoglimento della domanda l'interessato - per acquistare la qualità di Socio - deve effettuare il versamento

della quota annuale d'iscrizione stabilita dall'Assemblea dei soci.

7. Per il socio dipendente con trattenuta a ruolo, si ha l'automatico rinnovo dell'iscrizione se entro il 30 (trenta) ottobre di ciascun anno, a meno che l'associato non presenti per iscritto il proprio recesso all'associazione, ovvero all'Ufficio competente di Roma Capitale.

8. Gli associati che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato in modo permanente di appartenere all'associazione, non possono richiedere i contributi versati, ne hanno diritto sul patrimonio dell'associazione.

9. I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto nonché delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

10. I soci debbono mantenere un contegno improntato al rispetto dello spirito associativo

11. I soci rispondono in proprio di eventuali danni causati alle strutture in uso e/o di proprietà dell'associazione.

12. I Soci sono tenuti al pagamento dei contributi o dei corrispettivi, e nelle modalità, fissati dagli organismi dell'associazione per la partecipazione a particolari attività e servizi.

13. I soci effettivi ed i soci frequentatori hanno gli stessi diritti e doveri, fermo restando quanto stabilito dal Regolamento interno in materia di procedure elettorali.

Art.7 - Procedimento disciplinare

1. Al Socio che violi il presente statuto o tenga una condotta comunque non conforme allo spirito associativo e/o agli scopi sociali, possono essere inflitte da parte dell'Organo di Amministrazione le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto (trasgressioni di lieve entità ai comportamenti di correttezza e nei rapporti interni all'associazione e con gli altri associati);


- sospensione dalle attività fino ad un massimo di 30 giorni (recidiva nella trasgressione per le quali è stato comminato il richiamo scritto e violazioni dei doveri di cui al penultimo capoverso art.7);

- sospensione delle attività con divieto di accesso ai locali sociali per un anno (violazioni dei doveri di cui all'ultimo capoverso art. 7, recidiva di violazioni colpose ed Assunzioni di cariche sociali in associazioni similari ed in attività concorrenti);

- radiazione dall'Associazione (recidiva delle violazioni di cui al precedente punto, inosservanza di leggi, regolamenti o norme dello statuto che hanno ed avrebbero potuto arrecare danno all'associazione).

2. Le deliberazioni sanzionatorie devono obbligatoriamente contenere la motivazione ed il socio deve essere preventivamente informato dell'addebito ed ascoltato in ordine alle circostanze dello stesso.

3. Contro i provvedimenti di sospensione e radiazione dalle



Edgardo Def. Monti

[Handwritten signature]

63

attività istituzionali, è sempre ammesso il ricorso alla competente Autorità Giudiziaria.

4. I componenti degli organi associativi che, nell'esercizio delle loro funzioni e competenze si rendono responsabili di inadempienze ai doveri statutari generali oppure ai doveri specifici riguardanti compiti o attribuzioni loro assegnati dall'Organo di Amministrazione, di trasgressione alle norme dello Statuto o di irregolarità nella gestione delle attività di pertinenza, sono possibili di decadenza dalla carica rivestita o dall'incarico assegnato.

5. Gli organi e i componenti degli organi dichiarati decaduti perdono la qualità di soci in via definitiva.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.8 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.9 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5%

(cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.10 - Organi

Sono organi dell'Associazione:


- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore, oppure il Revisore Unico;

Art. 11 - L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è composta dai Soci effettivi e frequentatori, tutti i soci hanno diritto di voto.
2. L'Assemblea è convocata, almeno una volta l'anno per:
 - discutere ed approvare il programma delle attività da svolgere ed il preventivo finanziario presentato dall'Organo di Amministrazione;
 - discutere ed approvare il bilancio consuntivo presentato dall'Organo di Amministrazione;
 - relazione del Presidente dell'Organo di controllo;
3. L'assemblea si riunisce inoltre per il rinnovo degli Organi Statutari in prossimità della scadenza delle rispettive cariche.

In tali occasioni:

- elegge i membri dell'Organo di Amministrazione;
 - elegge i membri dell'Organo di Controllo e il revisore unico;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e sulle altre materie di cui all'articolo 25 del Codice del Terzo Settore.
4. L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente o in caso di assenza dal Vice Presidente Vicario, in mancanza anche di quest'ultimo dal socio più anziano dell'Organo di Amministrazione presente alla riunione ed è presieduta da un socio presente eletto dall'assemblea unitamente al Segretario.
 5. L'Assemblea è inoltre convocata per deliberare su altri argomenti proposti dall'Organo di Amministrazione quando se ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei soci.
 6. L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione mediante avviso affisso nella sede sociale e di attività, ovvero mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Associazione.
 7. L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà' dei soci e, in seconda convocazione, anche nella stessa giornata a distanza di almeno un'ora qualunque sia il numero dei soci.
 8. Ogni socio può rappresentare con delega scritta, fino a 5



Giulio Notario

[Signature]

16

altri soci anche se componenti dell'Organo di Amministrazione, ad eccezione dell'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei componenti l'Organo di Amministrazione ove non possono essere presenti in delega.

9. Valgono le decisioni prese a maggioranza assoluta dei presenti con voto palese per alzata di mano.

10. Dopo l'approvazione del presente statuto ogni successiva modifica potrà essere apportata dall'assemblea anche senza la presenza di un notaio, salvo che la legge non lo richieda.

11. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è improntata a criteri di massima libertà e di partecipazione.

12. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

13. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

14. Il voto degli associati può essere raccolto anche in via telematica o per corrispondenza, purché attraverso modalità che ne assicurino la sicura riconducibilità al socio

15. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante in funzione di Segretario a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 12 - Organo di Amministrazione

1. L'organo di amministrazione è l'organo che governa l'Associazione. Si rinnova ogni 4 (quattro) anni, salvi i casi di scioglimento anticipato a norma del presente Statuto, ed è rieleggibile.

2. L'organo di Amministrazione può essere composto da 5 a 9 membri, compreso l'Ufficio di Presidenza

3. Il numero dei componenti è determinato dall'Assemblea - prima del rinnovo dell'organo - secondo le esigenze dell'Associazione:

4. L'organo di amministrazione elegge al suo interno:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario amministrativo
- il Tesoriere - Economo

5. L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente delegato o dall'altro Vice

Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti.

6. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Presidente provvederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti dalla eventuale lista di appartenenza.

7. L'Organo di Amministrazione:

- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- promuove le iniziative e le attività;
- provvede alla gestione delle attività sociali, autorizzando le spese nei limiti previsti dal bilancio preventivo;
- delibera in merito a gli atti contrattuali per lo svolgimento delle attività;
- redige il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea dei soci;
- decide sull'accettazione o sulla radiazione dei soci;
- fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dall'associazione per il conseguimento dei propri fini;
- fissa le attribuzioni e le competenze dei responsabili dei settori e gruppi approvando i relativi regolamenti;
- approva il Regolamento interno che disciplini le regole operative di organizzazione, gestione, amministrazione, contabilità e le procedure elettorali degli Organi;
- nomina i membri dell'eventuale Comitato Elettorale.

8. L'organo di Amministrazione è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni che devono essere sottoscritte da chi ha presieduto il Consiglio e dal Segretario.

9. Per la validità delle sedute dell'Organo di Amministrazione occorre la maggioranza dei componenti.

10. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

11. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta sia richiesto da 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dal Collegio dei Sindaci, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni, salvo i casi di comprovata urgenza.

12. I componenti l'Organo di Amministrazione che non intervengono senza valido motivo a tre sedute consecutive decadono dalla carica.


13. Alla riunione dell'Organo di Amministrazione possono partecipare, se invitati, senza diritto di voto i responsabili e/o i collaboratori esterni.

14. Il Presidente può comunque, in tutti i casi di necessità ed urgenza convocare il Consiglio.

15. L'Organo di Amministrazione può avvalersi dell'attività anche di cittadini non dipendenti o Società per competenze specifiche atte a contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

16. Ai sensi dell'art. 8 del C.T.S., i componenti dell'Organo amministrativo possono percepire un compenso, stabilito dall'assemblea, che risulti proporzionato all'attività'

Handwritten signature: S. Maria de' Donatori



Large handwritten signature at the bottom right of the page.

svolta a favore dell'associazione, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze apportate.

Art. 13 Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti e dura in carica 4 (quattro) anni.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'APS.

Egli ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:

- convoca e presiede le sedute dell'Organo di Amministrazione;
- formalizza su decisione dell'OdA nei confronti degli stessi Componenti l'Organo di Amministrazione le deleghe e gli incarichi per lo svolgimento delle attività;
- dispone il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate, in conformità alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- assicura la tempestiva compilazione dei preventivi e dei rendiconti;
- esegue le verifiche periodiche di cassa
- cura l'esatta osservanza dello statuto da parte di tutti i soci.

3. Il Presidente può delegare al Vice Presidente una o più delle proprie attribuzioni.

4. Il Presidente può comunque, in tutti i casi di necessità ed urgenza convocare l'Organo di Amministrazione.

5. Per quanto riguarda gli impegni di natura finanziaria e di ordinaria amministrazione, il Presidente agisce con firma congiunta con il tesoriere.

Art. 14 - Il Segretario Amministrativo

1. Il segretario cura la redazione degli atti e dei verbali del Consiglio direttivo, assolve alle incombenze burocratiche ed amministrative dell'Associazione. Coordina il lavoro del personale, provvede al disbrigo della corrispondenza in entrata ed uscita.

2. Il Segretario assiste e coadiuva il Presidente nell'azione amministrativa dell'Associazione, firma congiuntamente al Presidente la corrispondenza e gli atti ufficiali dell'Associazione.

3. Collabora con l'Economo nella stesura degli atti amministrativi della contabilità.

4. Il Segretario sovrintende alla logistica e cura il sito dell'Associazione.

Art. 15 - Il Tesoriere

1. Il tesoriere cura la parte economica e finanziaria dell'APS tiene la contabilità e predispone tutti gli elementi contabili e finanziari necessari al Consiglio Direttivo per la compilazione del bilancio preventivo e consuntivo. In conformità alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione dispone, congiuntamente con il Presidente, il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate dell'APS.

Art.16 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato in sostituzione del Revisore Unico, è formato da tre membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice civile

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni¹ ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadono dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite delibera dell'Oda convalidata dalla prima Assemblea dei soci.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.17 - Competenze dell'organo di controllo o del Revisore Unico

1. È compito dell'organo di controllo o del Revisore Unico:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini

Stefano Boreco



[Handwritten signature]

12

dell'espletamento del proprio mandato.

Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

In caso di cessazione dell'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

4. I membri dell'organo di revisione, così anche il Revisore unico, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

5. I componenti dell'Organo di controllo, oppure il Revisore Unico, possono percepire un compenso, stabilito dall'assemblea, che risulti proporzionato all'attività svolta a favore dell'associazione, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze apportate.

Titolo V

I libri sociali

Art.18 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.19 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.20 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;

- 9
- b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
 - i) avanzi di bilancio;

Art.21 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria nei tempi previsti dalla Legge del Terzo settore.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo il quale, anche in caso di estinzione dell'Associazione, dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art.23 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Art. 24 - Regolamento

1. Il Presente statuto può essere affiancato da un regolamento interno, approvato dall'Organo di Amministrazione, che disciplini le regole di organizzazione, gestione, amministrazione, contabilità e le procedure elettorali.
2. È altresì possibile l'approvazione di uno o più regolamenti


volti a disciplinare specifici settori di attività dell'Associazione.

Norma Transitoria

Il presente statuto entra in vigore dalla data di registrazione; da tale data il Consiglio Direttivo rimarrà in carica per la durata prevista dall' Art. 11 del presente Statuto.

Stefano Tommeo

[Signature]



UFFICIO DEL MONTE DI GIULIO NOTARI IN ROMA

21

La presente copia è conforme al suo originale su supporto cartaceo, firmato ai sensi di Legge e depositato nei miei atti, e viene rilasciata ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, su supporto informatico firmato digitalmente da me dott. Edoardo DEL MONTE Notaio in Roma, per gli usi consentiti.